

Comunicazione Inarcassa Febbraio 2022

Gentile collega

come sempre ti invio le principali novità della nostra Cassa di previdenza



UN ALTRO DECISIVO PASSO AVANTI VERSO LA RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA DA GESTIONE SEPARATA INPS AD INARCASSA

Ricordo che la Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, aveva smentito la posizione assunta da INPS che impedisce la ricongiunzione dei contributi in Gestione Separata nelle casse dei professionisti.

Con tale sentenza, infatti, la Corte di Cassazione aveva stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione onerosa dei periodi maturati presso la Gestione Separata Inps, ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione.

Si tratta di un cambiamento importante, visto che fino ad oggi l'opzione prevista dall'art. 1 della L. 45/90 era stata esclusa da INPS perché ritenuta non espressamente contemplata dalle norme che istituiscono la Gestione Separata.

Anche l'Arch. Monica Guarda, iscritta ad Inarcassa, sulla scia di tale sentenza, ha citato in giudizio INPS e Inarcassa per non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 45/90 sulla ricongiunzione, vincendo il ricorso in primo grado e ottenendo il ricongiungimento di quanto versato alla Gestione Separata.

Il suo difensore Guido Pasquetti, del Foro di Firenze (avv.guidopasquetti@hotmail.it), in attesa della definizione dell'appello proposto da INPS, spiega che il Tribunale di Arezzo ha stabilito che non esiste alcun "vuoto" normativo e ha condannato INPS ed Inarcassa ad adempiere a quanto necessario al fine di consentire alla ricorrente l'esercizio della facoltà di cui all'art 1 co.2, della Legge n. 45/1990.

Dal fatto che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 282/96 (previsto dall'art. 2, comma 32 della Legge 335/95 - che istituisce GS INPS e regola i

rapporti tra il contribuente e Gestione Separata INPS) non faccia cenno alla possibilità di ricongiungere i periodi assicurativi maturati in GS INPS in base alla Legge 45/90 (che regola i rapporti tra gli Enti di Previdenza per l'istituto della Ricongiunzione), non può conseguire l'abrogazione della facoltà di ricongiunzione pensionistica prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Legge 45/90, **se non in violazione della gerarchia della fonti.**

La ricongiunzione, regolata dalla Legge 45/90, deve infatti porsi sempre quale alternativa possibile rispetto agli istituti della totalizzazione e del cumulo.

Totalizzazione e cumulo, entrambi gratuiti, sommano virtualmente i contributi versati nelle differenti Casse Previdenziali nel corso della vita professionale: in entrambi i casi, tale aspetto è utile al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva per l'ottenimento del trattamento pensionistico voluto, ma la prestazione sarà costituita da un versamento pro quota effettuato dalle diverse Casse alle quali si è stati iscritti nel corso della propria carriera professionale. Tali versamenti sono effettuati dalle Casse in favore dell'INPS il quale erogherà un solo trattamento pensionistico a favore del soggetto che ha richiesto il cumulo o la totalizzazione.

La **Ricongiunzione** invece è un meccanismo potenzialmente a titolo oneroso [calcolo della Riserva Matematica alla quale vanno sottratti i contributi versati e rivalutati]; la Cassa alla quale si è iscritti e presso la quale viene inoltrata la domanda, riceverà fisicamente il trasferimento dei contributi versati dall'Ente o dagli Enti previdenziale di partenza da parte del contribuente, come se quest'ultimo avesse da sempre versato i contributi alla Cassa di destinazione. È quindi evidente che, a prescindere dal metodo di calcolo della pensione (retributivo o contributivo) della cassa di previdenza "finale", l'iscritto che sceglie la ricongiunzione avrà non solo un guadagno sull'importo della prestazione ma, in alcune circostanze, avrà la possibilità di accedere anche a trattamenti pensionistici molto più favorevoli rispetto a quanto accadrebbe con totalizzazione o cumulo.

La ricongiunzione, come detto, per le modalità di calcolo previste dalla L. 45/90, può essere onerosa a differenza di totalizzazione e cumulo che sono sempre gratuiti; **essendo però i contributi richiesti dalla Gestione Separata dell'INPS in media maggiori rispetto a quelli richiesti dalle Casse Professionali, e certamente maggiori di quelli richiesti da Inarcassa, in molti casi tale onere potrà essere irrisorio o addirittura nullo.**

Inoltre, per gli iscritti ad Inarcassa da oltre 15 anni è sempre possibile optare, oltre che per la ricongiunzione retributiva, anche per quella calcolata con il metodo contributivo e quindi sempre gratuita.

PROROGATE AL 31 MARZO 2022 LE RICHIESTE PER I FINANZIAMENTI E PER I BONUS COVID-19

Fino al 31 marzo 2022 è ancora possibile accedere ai finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni.

[<http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-covid-19/articolo8608.html>]

E' stato inoltre deliberato di prorogare i termini di erogazione del sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVID-19 con insorgenza dell'evento entro il 31 marzo 2022.



DA GENNAIO 2022, VERSAMENTI CON PagoPA

A partire dal 1° gennaio 2022, parallelamente al sistema di pagamento "PagoPA", rimangono attivi i seguenti metodi di pagamento:

- a) Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- b) Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

I bollettini MAV emessi per le scadenze fino al 31/12/2021 potranno essere utilizzati per il pagamento anche successivamente al 01/01/2022.

PROROGATA AL 31 MARZO L'ADESIONE ALLE POLIZZE SANITARIE 2022

Puoi sottoscrivere le coperture volontarie e l'estensione al nucleo familiare entro il 31 marzo; stessi termini anche per l'adesione al piano base se sei un pensionato non più iscritto.

DEROGA AL PAGAMENTO DEL SOGGETTIVO MINIMO 2022 - SERVIZIO ATTIVO SU IOL

Se per il 2022 prevedi di avere un reddito inferiore al minimo (€ 16.310), puoi richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo. La deroga può essere utilizzata per 5 anni, anche non consecutivi. Devi inoltrare la richiesta dalla funzione già attiva su *Inarcassa On Line*, entro il 31 maggio.



Numeri e riferimenti utili

- Recupero codici Inarcassa On line - Card: 800.016318
- **Blue Assistance** [Reale Mutua]: 800 954 450
- **Call Center** 02.91979700
- Sito Inarcassa: www.inarcassa.it
- PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni **IT67X0569603211000060030X88**

Puoi trovare alcuni documenti utili e le precedenti comunicazioni sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

[“DOCUMENTAZIONE A CURA DEL DELEGATO” -
<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/inarcassa>]

Buona giornata e buon inizio anno

Silvia

Dr. Ing. **Silvia A.V. Fagioli**



Delegato per gli Ingegneri della Provincia di
Milano e Consigliere d'Amministrazione
Inarcassa

+ 39 339 4895042 - gas.silvia@tiscali.it - s.fagioli@pec.inarcassa.org

[Se non desideri ricevere più questa newsletter clicca qui.](#)